



D.lgs. 231/2001
MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

Febbraio 2024

Sommario

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Introduzione | 3 |
| 2. | Reati presupposto e aggiornamento | 4 |
| 3. | Reati presupposto e le sanzioni previste | 5 |
| 4. | Organizzazione e sistema di deleghe..... | 15 |
| 5. | Valutazione dei rischi..... | 16 |
| 6.1 | Metodologia | 16 |
| 6.2 | Metodologia per l'attribuzione del livello di rischio | 17 |
| 6.3 | Mappatura delle aree a rischio – aggiornamento livelli di rischio | 19 |
| 6.4 | Mappatura delle aree a rischio – Reati Ambientali | 36 |
| 6. | Conclusioni | 42 |

1. INTRODUZIONE

Lo scenario normativo che condiziona l'attività delle aziende si va facendo sempre più complesso e, di pari passo, aumentano i rischi di inadempimenti in cui possono incorrere le aziende ed i loro organi.

In questo contesto deve essere valutato anche il D. Lgs. 231/2001 che istituisce in capo alle imprese una responsabilità amministrativa nel caso di commissione di specifici reati da parte di soggetti aziendali nell'esercizio delle loro funzioni.

Il decreto offre alle aziende la possibilità di tutelarsi da tale responsabilità attraverso l'adozione di uno specifico modello di organizzazione, gestione e controllo. Tale modello non costituisce un obbligo bensì una mera facoltà, pertanto occorre che le aziende valutino adeguatamente il rapporto costi/benefici derivante dall'adozione o meno del modello.

Obiettivo della presente analisi è la mappatura delle aree aziendali e dei processi potenzialmente a rischio responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01. Tale attività di verifica è stata svolta al fine di fornire al Management aziendale le indicazioni necessarie in merito all'adozione del modello organizzativo previsto dalla normativa.

Con specifico riferimento all'aspetto metodologico, nel luglio 2020 è stata svolta attività di presentazione della normativa ai responsabili aziendali e, successivamente, si sono svolti incontri con i medesimi con l'obiettivo di poter approfondire gli aspetti di rischio specifico legati alle singole aree funzionali: questa attività formativa è avvenuta, anche, con l'ausilio di apposito questionario. I soggetti aziendali intervistati sono stati:

dott. Adriano Ippolito, Amministratore Delegato

Alessandra Simonetti, Responsabile servizi amministrativi

Ing. Maurizio Casali, RSPP

Nel luglio 2022 si è operato un aggiornamento della presente analisi onde adeguarla alle novità normative introdotte nonché per recepire i cambiamenti riguardanti la *governance* aziendale.

Nel Febbraio 2024 si è operato un nuovo aggiornamento della presente analisi onde adeguarla alle novità normative introdotte.

La presente relazione è suddivisa in 6 capitoli in cui:

- si descrive brevemente la normativa introdotta con decreto legislativo 231 del 2001 in tema di responsabilità di impresa e si fissano gli obiettivi dell'attività;
- si effettua un breve excursus sul dettato della normativa di riferimento;
- si individuano gli attuali reati presupposto contemplati dal decreto e le sanzioni applicabili;
- si descrive, brevemente, la situazione rilevata con riferimento all'organizzazione e al sistema delle deleghe;
- si riportano le risultanze delle interviste dalle quali risultano emergere le principali aree di rischio ai sensi del d.lgs. 231/01. Su tali aree occorrerà concentrare l'attenzione per la definizione del modello organizzativo.
- si espongono le considerazioni conclusive sui rischi emersi e si provvede ad inquadrare le necessità di adeguamento organizzativo (tipicamente procedure da formalizzare);
- si individuano i documenti riportati in allegato quale supporto alle risultanze dell'analisi svolta.

2. REATI PRESUPPOSTO E AGGIORNAMENTO

La presente relazione fotografa la situazione aziendale e normativa al febbraio 2024.

La relazione è pertanto aggiornata quale ultimo provvedimento recepito alla Legge 14 luglio 2023 n. 93, pubblicata in GU n. 171 del 24 luglio 2023, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”.

La tabella riportata in allegato relativa alle fattispecie di reato applicabili e le rispettive sanzioni previste, è riferimento univoco di questo documento.

Il suo aggiornamento continuo è garantito dall’Organismo di Vigilanza.

3. REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE

Come citato in precedenza i reati presupposto di cui al d.lgs. 231/01 sono oggetto di costante aggiornamento normativo.

Allo stato della redazione del presente documento si registrano i seguenti reati presupposto:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- ✓ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- ✓ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- ✓ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

- ✓ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- ✓ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
 - ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
 - ✓ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
 - ✓ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
 - ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
 - ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
 - ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
 - ✓ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - ✓ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - ✓ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito

con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- ✓ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- ✓ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ✓ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e

- modificato dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- ✓ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- ✓ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- ✓ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- ✓ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- ✓ Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- ✓ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- ✓ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- ✓ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- ✓ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- ✓ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- ✓ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- ✓ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- ✓ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- ✓ Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- ✓ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- ✓ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- ✓ Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- ✓ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- ✓ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- ✓ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- ✓ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- ✓ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- ✓ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- ✓ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- ✓ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- ✓ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- ✓ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- ✓ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - ✓ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - ✓ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - ✓ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - ✓ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
 - ✓ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - ✓ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- ✓ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
 - ✓ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- ✓ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
 - ✓ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
 - ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- ✓ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - ✓ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - ✓ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore

- monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- ✓ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- ✓ Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- ✓ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- ✓ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- ✓ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- ✓ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- ✓ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- ✓ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- ✓ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- ✓ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- ✓ Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- ✓ Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- ✓ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- ✓ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- ✓ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- ✓ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- ✓ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- ✓ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- ✓ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 22/2022]

- ✓ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- ✓ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ✓ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- ✓ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- ✓ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- ✓ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- ✓ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- ✓ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);

- ✓ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 22/2022]
- ✓ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - ✓ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.),
27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- ✓ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - ✓ Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - ✓ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
 - ✓ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
 - ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
 - ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
 - ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
 - ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Le sanzioni previste a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati possono essere:

- di natura pecuniaria: le sanzioni vengono applicate per quote (laddove il valore di una quota è compreso tra € 258 e € 1.549) e la sanzione applicabile va da un minimo di € 25.800 fino ad un massimo di € 1.549.000 (ossia da un minimo di cento quote ad un massimo di mille quote);
- di natura interdittiva (applicabili anche in via cautelare al ricorrere di determinate condizioni). Di tale natura solo le seguenti sanzioni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Possono, inoltre, essere previste quali sanzioni:

- confisca del profitto o del prezzo del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

4. ORGANIZZAZIONE E SISTEMA DI DELEGHE

Le attribuzioni di poteri della società Millerivoli srl sono definite da: Titolo III (Assemblea), Titolo IV (Amministrazione), Titolo V (Rappresentanza legale), Titolo VI (Controllo) dello Statuto Societario, negli articoli da 13 a 27, in riferimento agli organi della Società: Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale.

Da rilevare che l'art. 16 – Competenze dell'Assemblea – dello Statuto prevede una serie di competenze riservate all'Assemblea, tra cui:

- ✓ *le decisioni relative alla nomina dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo delle società partecipate;*
- ✓ *le decisioni in materia di investimenti e di operazioni di finanziamento di importo superiore ad euro 50.000,00;*
- ✓ *le deliberazioni aventi ad oggetto l'assunzione di partecipazioni in società ed enti con oggetto sociale analogo, affine, connesso o strumentale con quello della società;*
- ✓ *l'approvazione del budget ed il Piano d'Impresa.*

L'art. 25 dello Statuto assegna all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società e gli attribuisce la facoltà di promuovere azioni, impugnative, istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere e rinunciare agli atti in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi sede e grado; nonché di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali; nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e conferire procure speciali anche a persone esterne alla società.

Il sistema aziendale delle deleghe significative, aggiornato a luglio 2022, si caratterizza come segue:

- Procura speciale alla Sig. SIMONETTI Alessandra (con atto 8.2.2010, notaio Angelo Chianale, REP 62306/27003), con la quale si conferiscono alla dipendente i poteri, con firma congiunta e disgiunta, di:
 - ✓ presentare a nome e per conto della società Millerivoli s.r.l. denunce ed esposti agli organi competenti in relazione a fatti che interessino il patrimonio della società stessa.
- Procura speciale alla Sig. TARGA Elena (con atto 8.2.2010, notaio Angelo Chianale, REP 62306/27003), con la quale si conferiscono alla dipendente i poteri, con firma congiunta e disgiunta, di:
 - ✓ presentare a nome e per conto della società Millerivoli s.r.l. denunce ed esposti agli organi competenti in relazione a fatti che interessino il patrimonio della società stessa.

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 METODOLOGIA

La metodologia utilizzata per definire e aggiornare la mappatura delle aree a rischio di commissione reati 231 e di definizione del Modello Organizzativo segue i seguenti step operativi:

- Interviste con i referenti di Millerivoli srl
- Compilazione dei questionari, check-list, etc.
- Analisi della documentazione aziendale;
- Individuazione dei reati e dei processi a potenziale rischio reato ex d.lgs. 231/2001;
- Definizione di una doppia scala pentenaria di rischio, una relativa ai processi aziendali ed un'altra ai reati;
- Attribuzione del grado di rischio potenziale a ciascun processo.

Per quanto attiene l'individuazione dei reati, nell'ambito delle analisi condotte ci si è concentrati su alcuni reati presupposto, mentre altri - tenuto conto sia dell'attività svolta dall'azienda, e quindi della non pertinenza dei reati con essa, sia dell'assoluta carenza di interesse o vantaggio per l'ente dalla commissione dei suddetti illeciti - sono stati presi in considerazione ma non sono stati approfonditi alla luce della scarsa rilevanza.

In particolare è stato effettuato un focus su (tra parentesi si indica l'articolo di riferimento del d.lgs. 231/2001):

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)
- Reati societari (art. 25 ter)
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
- Reati ambientali (art. 25 undecies)
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)

Per tutte le altre fattispecie di reato, non sono emersi elementi tali da far presupporre un potenziale rischio di loro commissione e non sembrano ragionevolmente ipotizzabili comportamenti illeciti connessi all'attività imprenditoriale (si pensi, ad esempio, ai reati di mutilazione degli organi genitali femminili, di eversione dell'ordinamento democratico, di tratta dei migranti ecc.).

In altri casi ancora, ove si sia ravvisata una possibile connessione teorica tra i reati-presupposto e l'attività

imprenditoriale (esempio, la riduzione in schiavitù), si è trattato di una pertinenza meramente formale, senza però ragionevoli motivi per poterne sopporre una possibile, ancorché teorica, realizzazione.

Per alcuni reati, infine, non è nemmeno teoricamente ipotizzabile un interesse o vantaggio dell'ente alla loro realizzazione.

6.2 METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Sotto l'aspetto del rischio, per una più efficace valutazione e graduazione dello stesso, occorre considerare due aspetti, uno strettamente legato ai processi aziendali e l'altro inerente i reati previsti dal decreto con i corrispondenti "pericoli" per l'impresa in termini di sanzioni pecuniarie ed interdittive:

in primo luogo l'attinenza dell'ipotetico reato con l'attività d'impresa ed i processi gestiti (pertinenza) con i relativi interessi o vantaggi che l'azienda può trarre dall'illecito;

in secondo luogo il grado di impatto sull'azienda in termini di sanzioni pecuniarie nonché interdittive.

Con riferimento sia ai reati sia ai processi a potenziale rischio reato sono state definite due scale pentenarie per la valutazione del rischio.

La scala pentenaria di rischio inerente i processi è funzionale ad individuare l'attinenza dell'illecito con l'attività svolta dall'impresa (ossia la possibilità che si configuri l'illecito) e quindi a determinare il livello di rischio attribuito all'azienda per quel processo. L'attinenza (possibilità) che si manifesti l'illecito è stata impostata su una scala pentenaria da 1 a 5 ed è individuata dalla lettera "P".

Per l'attribuzione a ciascun processo del livello di rischio previsto dalla scala pentenaria si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

presenza e significatività di un potenziale interesse o vantaggio per l'azienda nel commettere un illecito;

frequenza di attivazione del processo;

presenza di procedure formalizzate e/o regolamenti interni e/o modalità di comportamento gestionali standardizzate e/o di codici di comportamento;

presenza di effettivi controlli sui processi;

separazione delle responsabilità operative di processo rispetto a quelle di supervisione e di controllo;

effettuazione di formazione ad hoc per gli addetti operativi (formazione iniziale e di aggiornamento);

rispetto di adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente;

presenza di procedimenti giudiziari in corso o completati con condanna.

La scala pentenaria considerata per i processi è la seguente:

Possibilità di livello 1 – Nulla: non esiste alcuna possibilità che l'illecito si manifesti.

Possibilità di livello 2 – Bassa: potenzialmente l'illecito si può manifestare in azienda ma non consente di ottenere benefici significativi ovvero Millerivoli ha adottato misure procedurali/comportamentali o di controllo tali da rendere la commissione dell'illecito estremamente difficoltosa.

Possibilità di livello 3 – Media: potenzialmente l'illecito si può manifestare in azienda e può consentire di ottenere benefici anche significativi ma Millerivoli ha adottato misure procedurali/comportamentali o di controllo tali da rendere difficoltosa la commissione dell'illecito.

Possibilità di livello 4 – Elevata: potenzialmente l'illecito si può manifestare in azienda e può consentire di ottenere benefici significativi; Millerivoli non ha adottato adeguate misure procedurali/comportamentali o di controllo o comunque le ha adottate ma non risultano tali da rendere difficoltosa la commissione dell'illecito.

Possibilità di livello 5 – Molto elevata: la possibilità che si commetta l'illecito è estremamente elevata e l'azienda non ha adottato alcuna misura volta a prevenirne la commissione.

Nel caso in cui, negli ultimi anni, l'azienda sia stata soggetta a procedimenti giudiziari (in corso o completati con condanna) inerenti tali tipologie di reato il processo viene classificato almeno a possibilità di livello 3. La scala pentenaria di rischio inerente i reati è invece funzionale a determinare il livello delle sanzioni applicabili all'azienda nel caso di commissione dei reati. La sanzionabilità dei reati è stata impostata su una scala pentenaria da 1 a 5 ed è individuata dalla lettera "S".

Per l'attribuzione a ciascun processo del livello di rischio previsto dalla scala pentenaria si è tenuto conto del livello di sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dalla normativa per lo specifico reato. La scala pentenaria considerata per i reati è la seguente:

Sanzioni di livello 1 – Nullo: nessuna sanzione prevista

Sanzioni livello 2 – Basso: sono previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e/o le sanzioni interdittive di divieto di contrattare con la PA, esclusione da finanziamenti agevolati e contributi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non è prevista l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, permessi

Sanzioni livello 3 – Medio: sono previste sanzioni pecuniarie fino a 700 quote oltre alle sanzioni interdittive di cui al rischio di livello 2

Sanzioni livello 4 – Elevato: sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote, le sanzioni interdittive di cui al rischio di livello 2 e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino ad un anno e la sospensione (o revoca) fino ad un anno di autorizzazioni, licenze o permessi

Sanzioni livello 5 – Molto elevato: sono previste sanzioni pecuniarie oltre 800 quote, le sanzioni interdittive di cui al rischio di livello 2 e l'interdizione dall'esercizio dell'attività oltre un anno e la sospensione (o revoca) per oltre un anno di autorizzazioni, licenze o permessi. Queste ultime due interdizioni possono assumere anche carattere definitivo.

Nelle due scale pentenarie considerate, per ciascun livello di rischio (sanzione/possibilità) è attribuito il corrispondente valore come dalla tabella che segue:

| Livello della possibilità che si configuri il reato | Livello di sanzionabilità del reato | Valore attribuito | corrispondente |
|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| Nulla | Nulla | 1 |  |
| Basso | Bassa | 2 |  |
| Medio | Media | 3 |  |
| Elevato | Elevata | 4 |  |
| Molto elevato | Molto elevata | 5 |  |

Con riferimento ad ogni singola tipologia di reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, l'attribuzione del grado di

rischio potenziale a ciascun processo avviene attraverso la compilazione di una matrice nella quale si incrociano i processi gestiti con i reati potenziali in cui vengono attribuiti i valori di rischio secondo le due scale pentinarie precedentemente indicate. Il prodotto dei due valori attribuiti (ciascuno da un minimo di 1 ad un massimo di 5) consente di individuare per un determinato processo il rischio potenziale con riferimento ad uno specifico reato.

Nella figura 1 si riportano in forma matriciale i due aspetti considerati; i quadranti che derivano mettono in evidenza in basso a sinistra i minori rischi aziendali, mentre in alto a destra sono riportati i maggiori rischi aziendali su cui occorre prestare particolare attenzione.

Si assegnano pertanto i seguenti livelli di rischio in base alla matrice processo/reato. Si aggiorna pertanto la valutazione delle aree precedentemente considerate nell'analisi.

| Valore attribuite alla coppia processo/reato | Valore corrispondente attribuito |
|--|----------------------------------|
| 1-5 | Rischio basso |
| 6-10 | Rischio medio |
| 11-16 | Rischio elevato |
| 17-25 | Rischio molto elevato |

È doveroso chiarire che tale valutazione ha natura meramente indicativa, poiché le variabili sono molteplici e non tutte pronosticabili con sufficiente certezza, posto che molte dipendono dalla valutazione soggettiva altrui, particolarmente nel caso di procedimento giudiziario da parte del pubblico ministero.

Figura 1 - Mappa per il livello di rischio

| Livello di rischio associato al processo | | Impatto sull'azienda in termini di sanzioni | | | | |
|--|----------|---|------------|------------|--------------|--------------------|
| | | Nulla 1 | Basso 2 | Medio 3 | Elevato 4 | Molto Elevato 5 |
| Molto Elevato | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Elevato | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Medio | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Basso | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Nulla | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

6.3 MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO – AGGIORNAMENTO LIVELLI DI RISCHIO

Nel presente paragrafo si descrive la mappatura delle aree a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001 determinata così come illustrato sotto il profilo metodologico nel paragrafo precedente.

Nell'allegato 1 "Matrice processi/reati per la valutazione dei rischi" sono riepilogati i livelli di rischio individuati per ciascun processo in abbinamento alle diverse tipologie di reato.

La matrice riporta:

l'elenco dei processi aziendali (macro-processi, processi ed attività) inerenti le problematiche di cui al D.Lgs. 231/2001;

l'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'azienda;

l'incrocio tra processi e reati nel quale sono stati attribuiti: il livello di possibilità P che si configuri il reato (P = variabile da 1 a 5); il livello di gravità del rischio S correlato in termini di sanzioni applicabili (S = variabile da 1 a 5). Il prodotto dei due che determina il livello di rischio complessivo R ($R = P \times S$) riferito allo specifico processo/reato considerato (R variabile tra 1 e 25, dove 1 è il rischio minimo e 25 il massimo).

Si riporta nei paragrafi che seguono la descrizione analitica dei rischi classificata per reati e successivamente per processi (riepilogati nell'allegato 1).

Nella seguente analisi sono stati analizzati in modo più approfondito i seguenti presupposti di reato, considerati attinenti con le attività aziendali:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)
- Reati societari (art. 25 ter)
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)

Non sono stati rinvenuti presupposti per la responsabilità della Società i seguenti illeciti:

- Frode in pubbliche forniture e frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale (art. 24)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Falsità in monete, in carte di credito e in valori di bollo (art. 25 bis), delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (25 quater), delitti di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 quater 1), delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato (art. 25 sexies);
- Fattispecie di reati ambientali, superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 25 undecies);
- Frode in competizioni sportive (art. 25 quaterdecies);
- Contrabbando (art. 25 sexiesdecies);
- Reati contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies, art. 25 duodevices)
- Reati transnazionali.

Per questi ed altri possibili illeciti non sono emersi elementi tali da far presupporre un potenziale rischio di commissione dei relativi reati o illeciti amministrativi, ovvero non paiono ragionevolmente ipotizzabili comportamenti illeciti connessi all'attività imprenditoriale (si pensi anche, ad esempio, ai reati di mutilazione degli organi genitali femminili, di eversione dell'ordinamento democratico, di tratta dei migranti, ecc.).

In altri casi ancora, ove si sia ravvisata una possibile connessione teorica tra i reati-presupposto e l'attività imprenditoriale (esempio, la riduzione in schiavitù), si è trattato di una pertinenza meramente formale, senza però ragionevoli motivi per poterne supporre una possibile, ancorché teorica, realizzazione.

Per alcuni reati, infine, non è nemmeno teoricamente ipotizzabile un interesse o vantaggio dell'ente alla loro realizzazione.

Malversazione ai danni dello Stato

Il reato di malversazione ai danni dello stato si concretizza nel caso in cui l'azienda ottenga correttamente contributi o finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche ma non li destini alle finalità per cui sono stati erogati (codice penale, articolo 316 bis). In Millerivoli si presenta tale problematica con riferimento ai processi riportati nella seguente tabella:

| Processo | Rischio | | |
|--|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Acquisizione contributi in conto capitale per investimenti | 1 | 2 | 2 |
| Acquisizione contributi per attività formative | 1 | 2 | 2 |

L'acquisizione di contributi in conto capitale per investimenti è riferita potenzialmente a quote messe a disposizione dalla pubblica amministrazione (Regione Piemonte, Comune di Rivoli) tipicamente per l'acquisto di attrezzature e/o per la realizzazione di infrastrutture.

Non esiste attualmente in azienda una specifica procedura formalizzata per la gestione del processo di acquisizione di tali contributi. Sono in corso di realizzazione e aggiornamento specifici mansionari aziendali per la gestione dei flussi passivi.

Inoltre la gestione delle richieste richiede la presentazione alla Pubblica Amministrazione di specifici documenti formali secondo precisi standard.

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 2 ($P = 1$ $S = 2$), quindi di livello basso.

L'acquisizione di contributi per la formazione riguarda, nel caso di Millerivoli, la possibilità di acquisire importi a fondo perduto di modesta entità messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo per la formazione del personale aziendale. Tenuto conto delle somme in oggetto, il potenziale interesse o vantaggio per l'azienda nella commissione del reato risulta presente ma in misura inferiore rispetto ai contributi per investimenti. Anche in questo caso non risulta formalizzata alcuna procedura ma sono previsti dall'ente erogatore specifici adempimenti formali ed, inoltre, il rischio è prevalentemente teorico poiché il processo non viene ad oggi attivato.

Per questo motivo si assegna un valore "P" pari a 1.

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 2 ($P = 1$, $S = 2$), quindi di livello basso.

Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato

Il reato di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (ad esempio contributi formativi o su spese sostenute/acquisto di beni,

finanziamenti a tasso agevolato) concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. (art. 316 ter codice penale).

In Millerivoli si presenta tale problematica con riferimento ai medesimi processi relativi al reato di malversazione, ossia quelli riportati nella seguente tabella:

| Processo | Rischio | | |
|--|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Acquisizione contributi in conto capitale per investimenti | 1 | 2 | 2 |
| Acquisizione contributi per attività formative | 1 | 2 | 2 |

Il rischio che si configura con riferimento ai due processi è il medesimo individuato precedentemente per il reato di malversazione. In particolare il rischio complessivo R attribuito alle attività è rispettivamente: pari a 2 (P = 1, S = 2), quindi di livello basso, per l'acquisizione di contributi in conto capitale per investimenti.

Stessa considerazione in caso di acquisizione di contributi per attività formative relativi al reato di malversazione, per il quale si assegna un valore "P" pari a 1.

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta quindi pari a 2 (P = 1, S = 2), quindi di livello basso.

Truffa a danno dello Stato

Il reato di truffa ai danni dello stato si configura allorché chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Nel caso di specie il danneggiato deve essere lo Stato o altro Ente pubblico (codice penale, articolo 640 c.p.).

In Millerivoli si presenta tale problematica con riferimento ai processi riportati nella seguente tabella:

| Processo | Rischio | | |
|--|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Gestione e monitoraggio soste a pagamento, parcheggi | 4 | 2 | 8 |
| Richiesta alla Pubblica Amministrazione | 3 | 2 | 6 |

Quanto alla gestione e monitoraggio della sosta a pagamento e dei parcheggi, si tratta delle attività svolte in esecuzione del contratto di servizio stipulato con il Comune di Rivoli che prevede il riconoscimento di una quota a beneficio del Comune a fronte delle attività svolte da Millerivoli.

Il reato di truffa si potrebbe astrattamente configurare nel caso in cui l'Azienda richiedesse ai Comuni un corrispettivo non correlato (superiore) alle prestazioni effettivamente eseguite o rendicontasse minori introiti per soste rispetto all'effettivo ricavo.

In base al questionario sui flussi finanziari, risulta che l'Azienda possiede e sta provvedendo all'aggiornamento di specifici mansionari per la gestione ed il monitoraggio delle attività svolte da rendicontare e per la conseguente fatturazione.

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 8 (P = 4, S = 2), quindi di livello medio.

Per quanto riguarda le richieste rivolte alla Pubblica Amministrazione si fa riferimento ad istanze di vario genere relative a: autorizzazioni, concessioni, certificati, permessi, valutazioni di impatto ambientale, ecc.

A livello teorico potrebbero configurarsi illeciti di truffa nel comunicare informazioni false o alterate al fine di facilitare e/o accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni richieste da parte dell'azienda. Risulta pertanto presente un potenziale vantaggio o interesse da parte dell'Azienda nella commissione dell'illecito. Tali attività vengono poste in essere dall'azienda sulla base delle specifiche esigenze, quindi senza una precisa periodicità e non sono soggette a specifica regolamentazione aziendale. Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 6 (P = 3, S = 2), quindi di livello medio.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è una forma aggravata di truffa, caratterizzata per il fatto che la condotta è finalizzata al conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (codice penale articolo 640 bis).

I rischi connessi a tutte le fattispecie di truffa ai danni degli enti pubblici sono direttamente correlati allo stretto rapporto esistente tra la società ed il Comune di Rivoli.

Le aree sensibili principali sono quindi individuate con riferimento alla stipulazione di nuovi contratti con gli enti territoriali, alla rendicontazione delle attività svolte nell'interesse degli enti pubblici ai fini dell'emissione delle fatture e, dunque, del pagamento.

I processi sensibili di Millerivoli inerenti il reato in oggetto sono i medesimi previsti nel caso del reato di malversazione, di truffa e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:

| Processo | Rischio | | |
|---|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Acquisizione contributi in conto capitale per investimenti | 1 | 2 | 2 |
| Acquisizione contributi per attività formative svolte anche con società private | 2 | 2 | 4 |
| Gestione e monitoraggio sosta a pagamento e parcheggi | 1 | 2 | 2 |
| Programmazione investimenti | 3 | 2 | 6 |

Il rischio che si configura con riferimento ai processi è il medesimo individuato precedentemente per i reati di malversazione, di indebita percezione di erogazioni e di truffa a danni dello Stato.

In particolare il rischio complessivo R attribuito alle attività è rispettivamente:

pari a 2 (P = 1, S = 2), quindi di livello basso, per l'acquisizione di contributi in conto capitale per investimenti;

pari a 4 (P = 2, S = 2), quindi di livello basso, per l'acquisizione contributi per attività formative svolte anche con società private;

pari a 2 (P = 1, S = 2), quindi di livello basso, per la gestione ed il monitoraggio della sosta a pagamento e parcheggi

pari a 6 (P = 3, S = 2), quindi di livello medio, per la Programmazione Investimenti

Frode informatica a danno dello Stato

Il reato di frode informatica si configura allorché chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (codice penale, articolo 640 ter).

In Millerivoli si presenta tale problematica con riferimento ai processi riportati nella seguente tabella:

| Processo | Rischio | | |
|--------------------------------|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Gestione utenza ed anagrafiche | 1 | 2 | 2 |

Gli addetti deputati alla gestione dell'utenza non hanno accesso informatico agli archivi anagrafici comunali, né in modalità lettura né con possibilità di scrittura; gli addetti alla sosta in caso di rilevazione di infrazioni agiscono mediante un software che invia i dati della targa dell'auto al Comando della Polizia Municipale di Rivoli, che provvede autonomamente alle relative sanzioni, che peraltro vengono incassate dal Comune di Rivoli.

In caso di necessità di accedere ai dati anagrafici o di effettuare delle verifiche, Millerivoli rivolge una comune richiesta agli uffici comunali, senza avere accesso alcuno alle banche dati pubbliche.

Alla luce di quanto sopra appare estremamente improbabile che si possa configurare il reato di frode informatica a danno di amministrazioni pubbliche; inoltre – viste la tipologia di dati cui Millerivoli potrebbe avere accesso – l'interesse od il vantaggio rimangono solo a livello teorico in quanto l'alterazione di tali informazioni non porterebbe benefici economici sostanziali ad Millerivoli.

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 2 (P = 1, S = 2), quindi di livello basso.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

La fattispecie di turbata libertà degli incanti sanziona la condotta di chi impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La condotta può essere realizzata mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

La fattispecie di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sanziona chi turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o di un altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

La condotta può essere realizzata mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

I rischi connessi a tutte le fattispecie di truffa ai danni degli enti pubblici sono direttamente correlati allo stretto rapporto esistente tra la società ed il Comune di Rivoli.

Le aree sensibili principali sono quindi individuate con riferimento alla stipulazione di nuovi contratti con gli enti territoriali, alla eventuale acquisizione di ulteriori attività mediante la partecipazione a bandi pubblici.

I processi sensibili di Millerivoli inerenti il reato in oggetto sono i medesimi previsti nel caso del reato di malversazione, di truffa e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:

| Processo | Rischio | | |
|---|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Gestione e monitoraggio sosta a pagamento e parcheggi | 3 | 2 | 6 |
| Programmazione investimenti | 3 | 2 | 6 |

In particolare il rischio complessivo R attribuito alle attività è rispettivamente:

pari a 6 (P = 3, S = 2), quindi di livello medio, per la gestione ed il monitoraggio della sosta a pagamento e parcheggi

pari a 6 (P = 3, S = 2), quindi di livello medio, per la Programmazione Investimenti

Concussione

Il reato di concussione è quello commesso dal pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità (codice penale, articolo 317).

In Millerivoli si presenta tale problematica con riferimento ai processi riportati nella seguente tabella:

| Processo | Rischio | | |
|---|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Gestione gare d'appalto per affidamento di lavori | 2 | 4 | 8 |
| Verifica titoli di viaggio e di sosta | 1 | 4 | 4 |

Nell'ambito della gestione di gare d'appalto per l'affidamento di lavori inerenti la realizzazione di opere pubbliche (es. parcheggi in struttura), i responsabili Millerivoli rivestono il ruolo di pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio), pertanto potrebbero porre in essere comportamenti concussivi al fine di procurare benefici all'Azienda.

Conseguentemente, da parte dell'Azienda, emerge la presenza potenziale di un interesse o vantaggio nel commettere il reato in oggetto.

La gestione degli appalti è regolamentata in modo formale dalla normativa vigente.

In tema di affidamenti di lavori viene informato con regolarità il Consiglio di Amministrazione

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 8 (P = 2, S = 4), quindi di livello medio, soprattutto in considerazione delle sanzioni elevate previste per il reato in oggetto.

Per quanto concerne la verifica di titoli di viaggio e sosta da parte del personale aziendale, tenuto conto degli importi (valore limitato) oggetto di controllo, risulta configurabile un reato di concussione solo a livello teorico; peraltro, nel caso si configuri il reato, è alquanto improbabile che il personale aziendale trasferisca il beneficio alla Millerivoli.

Si attribuisce una probabilità del verificarsi del reato pari a 1 Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 4 (P = 1, S = 4), quindi di livello basso.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Rispetto al reato di concussione, la fattispecie in questione si differenzia per il fatto che il soggetto attivo può essere anche l'incaricato di pubblico servizio e dal fatto che non punisce la costrizione ma solo l'induzione. Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, contemplata, infatti, per quanto riguardante la nuova fattispecie di reato, dal comma secondo dell'art. 319 quater.

Si ritiene che l'art. 319 quater non comporti condotte diverse rispetto a quelle di cui al precedente art. 317 Cod. e quindi si rimanda alla valutazione effettuata per il reato di concussione.

Peculato

Il reato in questione si concretizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria (artt. 314 e 316 c.p.).

I dipendenti di Millerivoli possono rivestire il ruolo di pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio) nell'ambito della gestione di gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Nei suddetti casi potrebbero essere coinvolti nella commissione di questo reato.

Per quanto concerne la verifica di titoli di viaggio e sosta da parte del personale aziendale, tenuto conto degli importi (valore limitato), il rischio di commissione del reato risulta essere marginale.

Occorre sul punto segnalare come i dipendenti della società gestiscano un flusso di cassa connesso alla commercializzazione dei titoli di viaggio e di sosta; in relazione a tali attività l'Azienda ha implementato ed ha in corso di aggiornamento procedure e mansionari per la verifica ed il controllo del processo (cfr. questionario gestione risorse finanziarie).

La norma introdotta con D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, peraltro, sanziona tale delitto solamente in relazione all'offesa di interessi finanziari dell'Unione Europea.

Tale previsione esclude, allo stato, l'applicabilità della disciplina sulla base delle attività poste in essere da Millerivoli srl.

Corruzione

Il reato di corruzione consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che accetta utilità o la promessa di utilità o una retribuzione che non gli è dovuta per il compimento di un atto del suo ufficio, ovvero per il compimento di un atto contrario al proprio ufficio. È punito anche il corruttore, salvo nel caso in cui abbia dato o promesso una retribuzione al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio per aver compiuto un atto del proprio ufficio - corruzione impropria susseguente - (codice penale, articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320, 321 e 322).

Le aree astrattamente sensibili sono molteplici.

Sono innanzitutto quelle già individuate per il reato di concussione con riferimento alla gestione delle gare di appalto ed alla verifica dei titoli di viaggio e di sosta.

Sono inoltre aree a rischio quelle relative alla stipula di contratti con la PA, nonché di concessione di permessi, licenze, autorizzazioni ecc.

Occorre sul punto segnalare come i dipendenti della società gestiscano un flusso di cassa connesso alla commercializzazione dei titoli di viaggio e di sosta; in relazione a tali attività l'Azienda ha implementato ed ha in corso di aggiornamento procedure e mansionari per la verifica ed il controllo del processo (cfr. questionario gestione risorse finanziarie).

Tale cassa potrebbe astrattamente essere utilizzata per accantonare fondi da destinarsi ad attività illecite.

Per quanto attiene il reato di corruzione, le sanzioni previste risultano variamente articolate a seconda della tipologia di corruzione che si configura. Per prudenza e semplicità espositiva, nell'ambito dell'attribuzione del coefficiente S si è considerata la forma più diffusa di corruzione (corruzione propria aggravata) cui sono correlate sanzioni tra le più elevate.

In Millerivoli si presenta tale problematica con riferimento ai processi riportati nella seguente tabella:

| Processo | Rischio | | |
|----------|---------|---|---|
| | P | S | R |

| | | | |
|---|-----|---|----|
| Stipula contratti con la PA | 4 | 4 | 16 |
| Gestione gare d'appalto per affidamento di lavori | 2 | 4 | 8 |
| Verifica titoli di viaggio e di sosta | 1 | 4 | 4 |
| Visite ispettive di pubblici ufficiali | 3 | 4 | 12 |
| Richiesta alla Pubblica Amministrazione | 2,5 | 4 | 10 |
| Risoluzione contenziosi giudiziari e stragiudiziali | 3 | 4 | 12 |

Nell'ambito delle attività aziendali sono possibili i casi in cui è necessario stipulare contratti ed accordi con la Pubblica Amministrazione (stipula e revisione contratti di servizio, accordi per servizi non contrattualizzati, ecc.) e, a livello teorico, può capitare di partecipare a gare in cui l'appaltante sia un soggetto pubblico o che comunque riveste il ruolo di pubblico ufficiale (es. gare per l'affidamento di servizi pubblici).

Ne consegue che l'Azienda, al fine di ottenere benefici dai rapporti con la PA (affidamento dell'incarico, migliori condizioni contrattuali), può avere interesse o vantaggio nel commettere un illecito corruttivo. Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 16 ($P = 4, S = 4$), quindi di livello elevato.

Nell'ambito della gestione di gare d'appalto per l'affidamento di lavori inerenti la realizzazione di opere pubbliche, i responsabili Millerivoli rivestono il ruolo di pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio), pertanto potrebbero subire tentativi di corruzione al fine di pilotare gli appalti.

Conseguentemente, da parte dell'Azienda, emerge la presenza potenziale di un interesse o vantaggio nel commettere il reato in oggetto.

Per gli altri elementi descrittivi si rinvia a quanto esposto nel caso della concussione.

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 8 ($P = 2, S = 4$), quindi di livello medio, soprattutto in considerazione delle sanzioni elevate previste per il reato in oggetto.

Anche per quanto attiene la verifica dei titoli di viaggio e sosta si rinvia a quanto già detto a proposito della concussione.

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 4 ($P = 1, S = 4$), quindi di livello basso.

In merito alle visite ispettive da parte di pubblici ufficiali si fa riferimento ad ispezioni da parte di soggetti vari quali ASL, ARPA, VVFF, GdF, INPS, INAIL, ispettorato del lavoro, ecc.

Tali visite non possono evidentemente essere previste nella loro frequenza e periodicità, in ogni caso è possibile che i responsabili Millerivoli coinvolti nelle ispezioni possano porre in essere comportamenti illeciti al fine di limitare eventuali sanzioni da applicare all'azienda da parte dei pubblici ufficiali. Ne consegue la potenziale presenza di un interesse o vantaggio da parte dell'azienda relativamente alla commissione di reati corruttivi.

Negli ultimi cinque anni Millerivoli non ha ricevuto visite ispettive da parte di Agenzia delle entrate/Guardia di finanza, Inail, Vigili del fuoco ed ARPA.

Attualmente in azienda non risultano formalizzate specifiche procedure o modalità comportamentali per la regolamentazione dei rapporti con pubblici ufficiali deputati ad ispezioni.

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 12 ($P = 3, S = 4$), quindi di livello medio.

Per quanto riguarda le richieste rivolte alla Pubblica Amministrazione si fa riferimento ad istanze di vario genere relative a: autorizzazioni, concessioni, certificati, permessi, valutazioni di impatto ambientale, ecc.

A livello teorico potrebbero configurarsi attività corruttive per facilitare e/o accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni richieste da parte dell'azienda. Risulta pertanto presente un potenziale vantaggio o interesse da parte dell'Azienda nella commissione dell'illecito.

Tali attività vengono poste in essere dall'azienda sulla base delle specifiche esigenze, quindi senza una precisa periodicità e non sono soggette a specifica regolamentazione aziendale.

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 10 ($P = 2,5$, $S = 4$), quindi di livello medio.

Per quanto concerne le risoluzioni giudiziali e stragiudiziali non è possibile escludere un potenziale coinvolgimento aziendale per la soluzione di contenziosi con soggetti terzi.

Potenzialmente, ne emerge un conseguente interesse o vantaggio da parte dell'azienda nella commissione del reato di corruzione in atti giudiziari.

Non esistono procedure aziendali volte a fissare principi di comportamento nell'ambito dei rapporti con giudici e magistrati.

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 12 ($P = 3$, $S = 4$), quindi di livello medio.

Millerivoli è soggetta alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 limitatamente a quanto disposto dall'art. 1, commi da 15 a 33, e, pertanto, ha creato una sezione trasparenza sul proprio sito web.

Il reato di «traffico di influenze illecite» è stato oggetto di riforma con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 che ha ampliato la fattispecie che, ora, ricomprende anche la condotta del millantato credito di cui all'art. 346, reato che è stato contestualmente abrogato.

Il reato prevede due diverse ipotesi:

la condotta di chi vanta dei rapporti privilegiati, in realtà inesistenti, con dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per proporsi quale mediatore a pagamento (denaro o qualsiasi utilità) nei confronti di tale funzionario al di fuori di qualsiasi effettivo rapporto;

la condotta di chi abbia effettivi rapporti con dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per proporsi quale mediatore nei confronti di tale funzionario, ricevendo denaro o qualsiasi utilità per sé o per l'asserito pagamento del soggetto pubblico.

Al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sono equiparati i soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero coloro che svolgono analoghe funzioni in altri Stati (anche extra U.E.) nonché in organizzazioni sovranazionali.

La piena parificazione delle condotte in unico reato rende, però, poco rilevante l'effettivo accertamento delle diverse situazioni in fatto, restando essenziale solo che non sia realizzata, neanche a livello di tentativo, la corruzione.

L'interesse protetto è l'interesse dell'Amministrazione alla tutela del proprio prestigio ed immagine di imparzialità e serietà della stessa rispetto all'obiettivo denigrazione laddove i suoi rappresentanti siano fatti apparire influenzabili per interessi privati e corruttibili.

Corruzione tra privati

Il d.lgs. 38/2017 in materia di lotta alla corruzione nel settore privato, ha apportato le seguenti novità:

- riformulazione del dettato dell'art. 2635 c.c. in materia di corruzione tra privati;

- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 ter);
- previsione di pene accessorie per le 2 fattispecie appena sopra citate;
- modifica delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/01 in materia di responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e ogni altro soggetto con funzioni direttive anche diverse di società o enti privati che, agendo per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si ritiene che tale fattispecie non comporti condotte diverse rispetto a quelle di cui ai precedenti artt. 318-322 c.p. e quindi si rimanda alla valutazione effettuata per il reato di corruzione.

Abuso d'ufficio

Il reato di abuso d'ufficio consiste nella condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (art. 323 c.p.).

La norma introdotta con D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, tuttavia, sanziona tale delitto solamente in relazione all'offesa di interessi finanziari dell'Unione Europea.

Tale previsione esclude, allo stato, l'applicabilità della disciplina sulla base delle attività poste in essere da Millerivoli srl.

False comunicazioni sociali

Il reato di false comunicazioni riguarda tutte quelle condotte di falsità commesse dai promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. La condotta punita è quella di chi, nelle relazioni nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espone fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime (art. 2621 c.c.).

Vi sono altre fattispecie rilevanti previste dagli artt. 2622 ss c.c., tutte fondamentalmente dirette a punire le infedeltà commesse dai soggetti appartenenti agli organi societari.

In Millerivoli si presenta la problematica di false comunicazioni sociali con riferimento ai processi riportati nella seguente tabella:

| Processo | Rischio | | |
|---|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio | 3 | 3 | 9 |

I processi inerenti il bilancio di esercizio sono diversi: tenuta della contabilità, gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali, redazione del bilancio, gestione dei rapporti con sindaci e revisori, approvazione del

bilancio. In questo contesto si considerano tutti congiuntamente, generando, gli stessi, l'output di riferimento (bilancio di esercizio) la cui alterazione configura il reato di false comunicazioni sociali.

Tenuto conto che il bilancio di esercizio è il documento pubblico predisposto annualmente da cui traspare la gestione aziendale e che può essere utilizzato come riferimento per valutazioni di tipo diverso (finanziamenti, valutazioni tariffarie, politica dei dividendi, ecc.), l'alterazione dello stesso può modificare la base delle valutazioni portando vantaggi all'azienda, quindi ne consegue che potenzialmente può esserci un interesse o vantaggio da parte dell'azienda a che si commetta il reato di false comunicazioni sociali.

I processi considerati inerenti il bilancio non sono formalizzati.

Il bilancio non viene sottoposto a revisione da parte di una società di revisione.

Nell'ambito della definizione del bilancio di Millerivoli vi sono diverse poste su cui è possibile agire al fine di alterare i contenuti in quanto suscettibili di valutazioni soggettive (ammortamenti, accantonamenti, partite a cavallo di esercizio).

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 9 ($P = 3, S = 3$), quindi di livello medio.

Omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni (codice penale, articoli 589 e 590). Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Deve essere precisato che le regole in materia antinfortunistica sono dirette alla salvaguardia di chiunque abbia accesso ad un luogo di lavoro e non soltanto a coloro che prestano attività lavorativa in senso stretto. A tal fine, dunque, è irrilevante che l'infortunio sia occorso ad un dipendente di Millerivoli piuttosto che ad un terzo (intendendosi con tale termine sia i dipendenti di altre aziende che semplici visitatori). Ciò che invece rileva, ai fini dell'insorgere di responsabilità, è il collegamento eziologico tra la violazione della regola di prudenza (specifica o generica che sia) e la malattia derivante dall'infortunio. Questo è uno dei pochi casi (l'altro è quello relativo agli illeciti amministrativi di abuso di mercato) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso. Il che comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

Si individua nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento. Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul luogo di lavoro nonché di mancato coordinamento ai fini della sicurezza tra appaltatore ed appaltante nei cantieri. Si è invece ritenuto di escludere dalle aree a rischio quelle dei c.d. infortuni *in itinere* che, come noto, sono annoverati nell'alveo degli infortuni sul lavoro ai fini solidaristici, ma non generano responsabilità in capo al datore di lavoro, se non in casi assolutamente eccezionali.

In Millerivoli si presenta la problematica di omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime con riferimento ai processi riportati nella seguente tabella:

| Processo | Rischio |
|----------|---------|
|----------|---------|

| | P | S | R |
|---|---|---|---|
| Gestione operativa attività aziendali di tipo tecnico | 2 | 4 | 8 |
| Monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa antinfortunistica | 2 | 4 | 8 |
| Monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa antinfortunistica nel caso di affidamento di appalti di lavori | 2 | 4 | 8 |

La salvaguardia della sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro nello svolgimento delle attività aziendali è regolamentata in modo analitico dalla vigente normativa. Attualmente Millerivoli ha attuato le prescrizioni previste dalla normativa in tema di infortuni: valutazione rischi e misure conseguenti, gestione delle attività organizzative (emergenze, primo soccorso, ecc.), sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione, ecc.

Nell'ambito della valutazione dei rischi sono formalizzate ed esplicitamente indicate le modalità di comportamento per limitare il rischio di infortuni; mentre il livello di monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa antinfortunistica non risulta adeguatamente formalizzato.

Nell'ambito dei contratti di appalto, appaltatore ed appaltante devono predisporre un piano di coordinamento per la sicurezza, in assenza del quale si possono configurare profili di colpa. Pertanto anche gli infortuni occorsi in tale contesto possono determinare la responsabilità in capo all'Azienda per qualunque infortunio verificatosi sul luogo di lavoro, purché eziologicamente connesso al piano di coordinamento dei rischi.

Tenuto conto dell'organizzazione aziendale conforme, per quanto si è potuto appurare, alla normativa vigente, della modestissima cronologia di infortuni riferita, della particolare incidenza delle sanzioni previste a carico dell'Ente e, infine, dell'elemento soggettivo del reato, il rischio complessivo R attribuito alle attività di cui sopra è rispettivamente:

pari a 8 (P = 2, S = 4), quindi di livello medio, per la gestione operativa delle attività aziendali di tipo tecnico;

pari a 8 (P = 2, S = 4), quindi di livello medio, per il monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa antinfortunistica

pari a 8 (P = 2, S = 4), quindi di livello medio, per il monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa antinfortunistica nel caso di affidamento di appalti di lavori

In questa sede è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia. L'articolo 30 del citato decreto recita infatti che: *"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- A. *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- B. *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- C. *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- D. *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- E. *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

- F. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- G. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- H. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

Questa norma comporta pertanto che le aree richiamate dalla stessa debbano essere considerate "a rischio" per espressa volontà del Legislatore e debbano pertanto essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione o meno di reati.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Il reato di ricettazione consiste nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare (codice penale, articolo 648).

Il reato di riciclaggio consiste nel fatto di chi fuori dei casi di concorso nel reato sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti (codice penale, articolo 648 bis).

Il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita consiste nel fatto di chi fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (codice penale, articolo 648 ter).

Il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) è il reato commesso da chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In Millerivoli si presenta la problematica di ricettazione con riferimento ai processi di acquisto, mentre la problematica del riciclaggio riguarda i processi relativi alle vendite, all'acquisizione di denaro (finanziamenti, contributi, ecc.) ed in genere a tutta la gestione di flussi finanziari:

| Processo | Rischio | | |
|---|---------|---|----|
| | P | S | R |
| Acquisti di beni e servizi e pagamenti fornitori | 3 | 5 | 15 |
| Acquisti di beni patrimoniali e pagamenti fornitori | 3 | 5 | 15 |
| Vendite di beni ed alienazione di cespiti | 2 | 5 | 10 |

| | | | |
|---|---|---|----|
| Acquisizione finanziamenti | 1 | 5 | 5 |
| Acquisizione contributi pubblici in conto capitale per investimenti | 1 | 5 | 5 |
| Acquisizione contributi pubblici per formazione | 1 | 5 | 5 |
| Gestione e monitoraggio dei flussi finanziari | 2 | 5 | 10 |

I processi di acquisto di beni e servizi e acquisto beni patrimoniali e relativi pagamenti ai fornitori potrebbero essere utilizzati al fine di riciclare beni di provenienza illecita al fine di consentire all'azienda di conseguire risparmi economici sulle forniture. Emerge quindi un possibile interesse o vantaggio aziendale nella commissione del reato.

Gli acquisti di beni e servizi sono effettuati regolarmente da Millerivoli e possono essere di importo anche rilevante, in particolare per quel che concerne i lavori. Le procedure aziendali relative agli acquisti ed alle fasi di pagamento dei fornitori non risultano formalizzate. Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 15 (P = 3, S = 5), quindi di livello medio per l'acquisto di beni e servizi e pari a 15 (P = 3, S = 5), quindi sempre di livello medio per l'acquisizione di beni patrimoniali.

Le attività relative alla vendita di beni ed alienazione di cespiti potrebbero consentire all'azienda di mettere sul mercato beni procurati illegalmente conseguendone un chiaro vantaggio economico.

Seppure tali attività non costituiscano il fulcro dell'attività aziendale che in effetti eroga servizi di varia natura, in ogni caso può capitare l'esigenza di cedere a terzi beni o cespiti. Le procedure relative alle vendite ed alla cessione di cespiti non risultano formalizzate.

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 10 (P = 2, S = 5), quindi di livello medio.

L'acquisizione di finanziamenti e contributi pubblici (in c/capitale, c/esercizio e per la formazione) avviene per il tramite del canale bancario o direttamente dalla Pubblica Amministrazione, risulta pertanto improbabile che attraverso tali canali l'Azienda provveda a riciclare denaro. Il rischio che ne consegue risulta sostanzialmente trascurabile, infatti viene attribuito a questa attività un rischio R pari a 5 (P = 1, S = 5).

La gestione ed il monitoraggio dei flussi finanziari riguarda tutti i pagamenti, gli incassi ed il relativo monitoraggio periodico.

Essa assume significativa rilevanza nell'ambito del D.lgs. 231/2001, non solo nell'ambito dei reati di riciclaggio bensì anche in considerazione dell'opportunità di tenere sotto controllo i flussi di denaro per evitare la commissione di altri reati (concussione, corruzione, costituzione di fondi neri, ecc.). Peraltro risulta una delle procedure che lo stesso decreto richiede esplicitamente di tenere sotto controllo.

Attualmente in Millerivoli è prevista una specifica procedura per la gestione ed il monitoraggio dei flussi finanziari (cfr. questionario monitoraggio flussi finanziari).

Vista la rilevanza del processo, il rischio risulta medio, anche in considerazione del livello sanzionatorio previsto dalla vigente normativa. Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 10 (P = 2, S = 5).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i reati di indebito utilizzo, non essendone titolare, di carte di credito o di debito ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o, comunque, ogni altro strumento di pagamento diverso dal contante nonché di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi

dai contanti.

Commette i suddetti reati chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, falsifica o altera detti strumenti di pagamento, ovvero possiede, cede o acquisisce detti strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso a proprio vantaggio e chi produce o diffonde apparecchiature, strumenti o programmi informatici che abbiano la caratteristica di essere funzionali alla commissione dei detti reati.

In Millerivoli srl tali situazioni si possono verificare, almeno in teoria, essenzialmente nei seguenti casi:

- L'ufficio Amministrazione accede all'applicativo di remote banking per predisporre tutti i pagamenti e dispone di generatori OTP per i pagamenti, relativamente ad uno dei conti correnti aziendali. Un dipendente dispone del token necessario ad operare su tale rapporto di conto corrente, mentre un altro dipendente dispone dei codici di accesso, così da non consentire ad un solo dipendente di poter operare in autonomia con tali strumenti. Per ogni operazione è inoltre impostato un *alert* che avvisa mediante email l'Amministratore delegato. L'applicativo di remote banking è fornito dall'istituto bancario che ne cura, direttamente o per il tramite di propri fornitori, le misure di sicurezza e tutti gli aggiornamenti.
- L'azienda dispone inoltre di un POS in uso presso l'ufficio utenza onde ricevere i pagamenti. Anche in relazione a tale strumento di pagamento, la sicurezza è garantita dal fornitore del servizio ed i dipendenti Millerivoli non hanno la possibilità di modificare o alterare lo strumento.
- Non sono al momento in uso carte di credito aziendali.

| Processo | Rischio | | |
|---------------------|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Vendite e marketing | 2 | 4 | 8 |

Complessivamente dunque viene attribuito a questa attività un rischio R pari a 8 (P = 2, S = 4).

Reati informatici

Con il termine di reati informatici si comprendono una serie di illeciti previsti da varie norme del codice penale e modificate dalla legge 48 del 2008 che ha recepito una direttiva sopranazionale (c.d. Convenzione di Budapest).

Tra essi si annoverano i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico (codice penale articolo 615 ter), Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (codice penale articolo 617 quater), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (codice penale, articolo 617 quinquies), i reati di danneggiamento di dato o sistemi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente di pubblica utilità (codice penale, articoli 635 ter, quater e quinquies), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (codice penale, articolo 615 quater), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (codice penale, articolo 615 quinquies) e la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (codice penale articolo 640 quinquies).

Il processo Millerivoli rilevante ai fini del D.lgs. 231 inerente i reati informatici è il medesimo già visto in precedenza in merito alla frode informatica a danno dello Stato, pertanto si potrebbe configurare uno dei reati informatici sopra individuati seppure – viste la tipologia di dati cui Millerivoli ha accesso – l'interesse

od il vantaggio rimangono solo a livello teorico in quanto l'alterazione di tali informazioni non porterebbe benefici economici sostanziali ad Millerivoli.

| Processo | Rischio | | |
|--------------------------------|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Gestione utenza ed anagrafiche | 1 | 2 | 2 |

Il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 2 (P = 1, S = 2), quindi di livello basso.

Delitti contro l'industria ed il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore

I delitti contro l'industria ed il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore sono commessi da chi:

- opera contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- introduce nello Stato e fa commercio di prodotti industriali con segni falsi
- turba la libertà dell'industria e del commercio
- froda nell'esercizio del commercio
- vende sostanze alimentari non genuine come genuine
- vende prodotti industriali con segni mendaci
- fabbrica e fa commercio di beni realizzati usurpando il titoli di proprietà industriale
- effettua la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari
- esercita illecita concorrenza con minaccia o violenza
- commette frode contro le industrie nazionali
- mette a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta
- duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, detiene, distribuisce, vende a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, oppure viola le altre disposizioni previste dall'art. 171 bis della L. 633/1941
- duplica, riproduce, ritrasmette, diffonde, in pubblico, con qualsiasi procedimento opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita di dischi, opere letterarie, oppure viola le altre disposizioni previste dall'art. 171 ter della L. 633/1941
- viola le disposizioni contenute negli artt. 171 septies, 171 octies della L. 633/1941

Millerivoli non fa uso di prodotti contrassegnati da marchi o segni distintivi di particolare valore e non acquista all'estero prodotti contrassegnati da marchi o segni distintivi di particolare valore. Pertanto, l'unico processo aziendale rilevante ai fini del D.lgs. 231 inerente il reato in questione è quello afferente la gestione del software aziendale, poiché Millerivoli fa uso di programmi tutelati dal diritto d'autore.

| Processo | Rischio | | |
|-------------------|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Gestione software | 2 | 2 | 4 |

Considerate le attività di prevenzione già instaurate ed l'entità del vantaggio economico che può trarre l'azienda dalla commissione del reato, il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 4 (P = 2, S = 2), quindi di livello basso.

Reati induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art. 377 bis c.p.

Millerivoli non ha in essere contenziosi rilevanti.

Il personale dipendente dell'azienda o, comunque, collaborante con la medesima è chiamato di rado a rendere testimonianza avanti all'autorità giudiziaria.

Astrattamente si potrebbe configurare l'interesse od il vantaggio di Millerivoli per la commissione del reato, ma vanno considerate la frequenza delle testimonianze (di rado) e la gli indirizzi espressi dal Codice Etico adottando dall'azienda e la forte immedesimazione di tutto il personale nei principi e nei valori espressi dallo stesso.

| Processo | Rischio | | |
|--|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Dichiarazioni all'Autorità giudiziaria | 1,5 | 2 | 3 |

Considerate le argomentazioni sopra espresse, il rischio complessivo R attribuito a questa attività risulta pari a 3 (P = 1,5, S = 2), quindi di livello basso.

6.4 MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO – REATI AMBIENTALI

I reati presupposto nell'ambito della tutela penale dell'ambiente introdotti previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 sono elencati di seguito:

- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 723 c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 2 D.Lgs 152/06)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, c. 3 D.Lgs 152/06)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137, c. 5 D.Lgs 152/06)
- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, c. 11 D.Lgs 152/06)
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 1 D.Lgs 152/06)
- Discarica non autorizzata (art. 256 c. 3 D.Lgs 152/06)
- Miscelazione di rifiuti (art. 256 c. 5 D.Lgs 152/06)
- Deposito di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 D.Lgs 152/06)
- Bonifica dei siti (art. 257 c. 1 D.Lgs 152/06)
- Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c. 2 D.Lgs 152/06)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari art. (258 c. 4 D.Lgs 152/06)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs 152/06)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 D.Lgs 152/06)
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs 152/06)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3L. 549/93)
- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)

Non si considerano attinenti all'attività lavorativa di Millerivoli i seguenti reati:

- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 723 c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 2 D.Lgs 152/06)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, c. 3 D.Lgs 152/06)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137, c. 5 D.Lgs 152/06)
- Miscelazione di rifiuti (art. 256 c. 5 D.Lgs 152/06)
- Deposito di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 D.Lgs 152/06)
- Bonifica dei siti (art. 257 c. 1 D.Lgs 152/06)
- Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c. 2 D.Lgs 152/06)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari art. (258 c. 4 D.Lgs 152/06)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs 152/06)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 D.Lgs 152/06)
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs 152/06)
- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)
- Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, c. 13 D.Lgs 152/06)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2 D.Lgs 152/06)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)

La legge n. 68/2015 ha inserito nel codice penale l'intero Titolo I-bis relativo ai delitti contro l'ambiente composto dagli articoli dal 452bis al 452terdecies.

Si riporta l'analisi dei rischi 231 individuati a fronte dei criteri definiti analizzando per ciascun reato i processi potenzialmente coinvolti.

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, c. 11 d.lgs. 152/06)

Il reato si configura qualora si effettuino scarichi a suolo e sottosuolo previsti dagli articoli 103 - 104. I processi coinvolti riguardano le attività di stoccaggio temporaneo di rifiuti e le attività di manutenzione che potrebbero comportare sversamenti. In Millerivoli si presenta tale problematica con riferimento ai processi riportati nella seguente tabella:

| Processo di riferimento e aspetti considerati significativi | Rischio | | |
|---|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Gestione rifiuti - Rifiuti da manutenzione - Rifiuti da altre attività (uffici) | 3 | 2 | 6 |
| Attività di manutenzione | 2 | 2 | 4 |
| Monitoraggio lavori affidati in appalto - Sversamenti di prodotti | 2 | 2 | 4 |

Il processo maggiormente coinvolto nella commissione di illeciti è quello relativo alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle batterie esauste dei parcometri. In tal caso una gestione errata del rifiuto potrebbe portare a contaminazione del suolo e sottosuolo.

Il vantaggio nella commissione dell'illecito si configurerebbe nel minor costo derivante dallo smaltimento del rifiuto, connesso quindi agli illeciti nell'ambito della gestione rifiuti.

Per le attività connesse alla gestione dei rifiuti, considerati i volumi movimentati, il rischio che si configura è di livello medio (P=3 – S=2).

Eventuali sversamenti accidentali in suolo di sostanze pericolose, che potrebbero presentarsi in caso di situazioni anomale o di emergenza, sono analoghe a quanto descritto nel paragrafo precedente, per tanto si considera un livello di rischio basso (P=2 – S=2).

Per i processi affidati all'esterno, è opportuno prevedere una selezione dei fornitori a cui si affidano lavori in appalto, che preveda la definizione di capitolati tecnici e la richiesta della conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il rischio è di livello basso (P=2 – S=2), considerate le attività affidate all'esterno che potrebbero avere influenza sugli scarichi industriali, se non per sversamenti accidentali.

Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, c. 1 d.lgs. 152/06)

Il reato si configurerebbe qualora si effettuassero attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, in mancanza di una prescritta autorizzazione, per rifiuti pericolosi e non pericolosi. In Millerivoli si presenta tale problematica con riferimento ai processi riportati nella seguente tabella:

| Processo di riferimento e aspetti considerati significativi | Rischio | | |
|---|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Gestione rifiuti - Rifiuti da manutenzione - Rifiuti da altre attività (uffici) | 2 | 2 | 4 |
| Gestione fornitori nell'ambito rifiuti | 2 | 2 | 4 |

Il reato si potrebbe configurare relativamente alla gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di manutenzione dei vari settori.

Viste le quantità movimentate, la possibilità che si configuri il reato sui processi gestiti internamente è pari a due. Per le attività connesse alla gestione dei rifiuti, considerati i volumi movimentati, il rischio che si configura è di livello basso (P=2 – S=2).

Il reato si potrebbe configurare inoltre nel caso di affidamento del rifiuto prodotto da Millerivoli ad una società di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento non autorizzata. Il vantaggio per l'azienda sarebbe un minor costo per il ritiro e lo smaltimento del rifiuto.

Non sono presenti procedure in azienda per la selezione e la qualifica dei fornitori di trasporto e smaltimento/recupero rifiuti. Per una maggiore garanzia dovrebbe essere introdotto un criterio basato sulla verifica delle autorizzazioni ed uno che scarti le offerte economiche troppo convenienti, non in grado di assicurare l'adeguamento a tutte le disposizioni normative.

Vista la criticità ed il potenziale vantaggio per una gestione illecita del rifiuto, il rischio che si configura nell'ambito della gestione fornitori è di livello basso (P=2 – S=2).

Discarica non autorizzata (art. 256, c. 3 d.lgs. 152/06)

Il reato si configurerebbe qualora si realizzasse o gestisse una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi o pericolosi.

In tal caso le attività oggetto del reato non si riferirebbero allo svolgimento di processi aziendali ma si dovrebbe trattare di un'attività volutamente illecita. Tuttavia il vantaggio per l'azienda sarebbe un minor costo per il ritiro e lo smaltimento del rifiuto.

In Millerivoli si presenta tale problematica con riferimento ai processi riportati nella seguente tabella:

| Processo di riferimento e aspetti considerati significativi | Rischio | | |
|---|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Gestione rifiuti | | | |
| - Rifiuti da manutenzione | 3 | 2 | 6 |
| - Rifiuti da altre attività (uffici) | | | |

Non sono presenti procedure in azienda per la gestione amministrativa dei rifiuti.

Il livello di rischio connesso alla possibilità che si configuri il reato è pari a tre. Per le attività connesse alla gestione dei rifiuti, considerati i volumi movimentati, il rischio che si configura è di livello medio (P=3 – S=2).

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Lg. 549/93)

Esiste un unico condizionatore in funzione nel parcheggio ELCAT, in relazione al quale il fornitore ha certificato la corretta gestione dei gas e la loro conformità alla normativa a tutela dell'ozono

| Processo di riferimento e aspetti considerati significativi | Rischio | | |
|---|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Condizionatori | 1 | 2 | 2 |

Il processo presenta un livello di rischio basso (P=1 – S=2).

Impiego di lavoratori irregolari (Art. 25 duodecies)

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto con l'art. 25 duodecies, è punito il reato del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri:

- privi del permesso di soggiorno;
- con permesso scaduto;
- con permesso non rinnovato, revocato o annullato.

| Processo di riferimento e aspetti considerati significativi | Rischio | | |
|---|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Assunzione personale | 1 | 2 | 2 |
| Impiego di lavoratori da parte di Società appaltatrici | 2 | 2 | 4 |

Per quanto riguarda l'assunzione di personale, alla luce delle procedure attuate, dei controlli svolti, valutando il basso turn-over di personale e la relativa nazionalità degli stessi, si ritiene che il rischio di commissione di reato sia basso (P=1 – S=2).

Per quanto riguarda l'impiego di lavoratori, il reato si potrebbe configurare in concorso con le Società appaltatrici. Il rischio di commissione di reato si considera basso (P=2– S=2).

Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies)

La legge 167/2017 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'articolo 25 terdecies rubricato «razzismo e xenofobia».

L'intervento normativo estende la punibilità dell'ente qualora soggetti apicali o sottoposti partecipino a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento, l'istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o sostengano idee xenofobe, basate in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra.

Il rischio è valutato medio soprattutto a causa delle pesanti sanzioni previste (S = 4); la probabilità è valutata bassa in considerazione dei principi e dei valori stabiliti dal codice etico e diffusi a tutto il personale negli incontri periodici di formazione.

| Processo di riferimento e aspetti considerati significativi | Rischio | | |
|---|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Assunzione e gestione personale | 2 | 4 | 8 |
| Gestione clienti | 2 | 4 | 8 |

Reati Fiscali (art. 25 quinquedecies)

I reati di questo tipo si configurano in caso di dichiarazioni fraudolente in ambito fiscale, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

| Processo di riferimento e aspetti considerati significativi | Rischio | | |
|---|---------|---|---|
| | P | S | R |
| Adempimenti fiscali e previdenziali | 2 | 3 | 6 |
| Contabilità | 2 | 3 | 6 |

Il rispetto dei processi che potrebbero essere soggetti ai suddetti reati non è disciplinato da apposite procedure.

Il rischio è stato valutato medio per il rispetto degli adempimenti fiscali e per l'emissione di fatture attive.

6. CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze dell'attuale aggiornamento dell'analisi, emerge che i processi con rischio maggiormente significativo, ossia quelli caratterizzati da un profilo di rischio più elevato (R almeno pari a 12) con riferimento ai diversi tipi di reato sono costituiti da:

| Rif. 231 | Fattispecie di reato | Attività aziendale | Poss | Sanzion | Rischio |
|-----------------------------|---|---|------|---------|---------|
| Art. 25 octies | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita | Acquisti di beni patrimoniali e pagamenti fornitori | 3 | 5 | 15 |
| Art. 25 c. 1 Art. 25 c.2 | Corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità | Stipula contratti con la PA | 4 | 4 | 16 |
| Art. 25 c. 1 Art. 25 c.2 | Corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità | Visite ispettive di pubblici ufficiali | 3 | 4 | 12 |
| Art. 25 c. 3 Art. 25 c.4 | Concussione e corruzione incaricato di un pubblico servizio | Verifica titoli di viaggio e sosta | 3 | 4 | 12 |